IL VESCOVO DI MONDOVÌ E LA LEGGE SULL'ASSE ECCLESIASTICO [GIOVANNI...

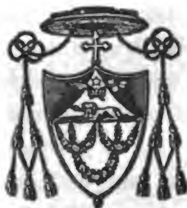
Giovanni Tommaso Ghilardi



IL VESCOVO DI MONDOVÌ

E LA LEGGE

SULL' ASSE ECCLESIASTICO.



MONDOVÌ

DALLA TIPOGRAFIA DI GIO. ISSOGLIO E C.

1867.

PROTESTA

indirizzata da Roma al Sig. Presidente de' Ministri Urbano Ratazzi.

Roma, 18 luglio 1867.

Eccellenza,

Egli è col cuore trafitto dal più profondo dolore, che io rilevo dai pubblici fogli esservi probabilità, che la legge per la *liquidazione dell' asse ecclesiastico* sia per essere approvata da codesta Camera elettiva colle varianti ed aggiunte introdottevi, dacchè fu posta in discussione.

Siccome però per affari del mio ministero io debbo ancora trattenermi per alcuni giorni a Roma, così penso di adempiere da quest'Alma Città al dover mio di protestare, siccome con tutta l'energia possibile protesto, contro la legge medesima.

A questo fine unisco alla presente un opuscolo, che ha per titolo: *La legge Ferrara riprovata da tutti i diritti che ha la Chiesa di possedere i beni temporali.* Nel primo capo di esso, all'appoggio del diritto naturale, divino, civile ed ecclesiastico, ed anche della storia, io provo *quanto siano sacri questi diritti,* quelli cioè che ha la Chiesa *di possedere ed amministrare beni temporali, di fondare e governare corpi morali ecclesiastici e religiosi indipendentemente dal potere civile.* Nel secondo capo dimostro *quanto grave delitto commetta, e di quale tremenda responsabilità si gravi chiunque attenti a' suddetti sacrosanti diritti della Chiesa, ed a quali pene vada soggetto.*

Io spero quindi di soddisfare alla meglio, colla pubblicazione di tale opuscolo e con questo mio uffizio, al dovere che m'incumbe in questo dolorosissimo frangente.

Ad allenire poi in qualche modo il dolore, che provo nel vedere, come una Camera di figli della Chiesa osi attentare una totale spogliazione della medesima, a dare l'ultimo tracollo, da quanto dipende da sè, all'esistenza di essa, mi rivolgerò al suo divin Fondatore, che disse: *Et portae inferi non praevalebunt*, lo pregherò, lo scongiurerò d'illuminare la Camera stessa, d'aver pietà della sua sposa, e di trattenere i fulmini della sua giustizia, che quella legge provocherebbe certamente sui Deputati, e su quanti concorressero ad approvarla.

Sono intanto con ogni maggior rispetto della Eccellenza Vostra

Umil.mo Servo nel Signore
Firmato: ✠ Fr. Gio. Tommaso *Vesc. di Mondovì*

RICHIAMO

sporto a S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

Sire,

Ogni qual volta la rivoluzione cercò di usurpare i sacrosanti diritti, e mettere le mani sopra le istituzioni e i beni della Chiesa, io mi sono sempre creduto in dovere di prendere le difese della nostra madre comune, oltre all'uffizio che feci coi miei veneratissimi colleghi al medesimo intendimento.

In questi giorni fu pur troppo approvata anche dal Senato la legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, e sarà ben presto presentata a V. M. affinchè voglia sanzionarla colla sua firma sovrana. Ciò stante io spero di rendere un vero servigio alla M. V., alla Real Famiglia, alla Corona, ed alla patria, se La vengo scongiurando, per quanto v' ha di più sacro in Cielo ed in terra, a non volere commettere così enorme delitto, così orrendo sacrilegio. Si accerti la M. V., non essere che un nero sofisma escogitato dai rivoltosi, quello con cui si pretende poter lo Stato distruggere gli enti morali ed impossessarsi dei loro fondi.

La Chiesa infatti, quale società più veneranda che siavi sulla terra, perchè da Dio fondata per felicitare gli uomini in questa e nell' altra vita, ha naturale e divino diritto di possedere beni temporali, creare enti morali e governarli indipendentemente dal Poter civile, in quella guisa che il Potere civile, indipendentemente dalla Chiesa, governa i suoi comuni, le sue provincie, il suo esercito.

Da questa indubitata dottrina conseguita che, siccome è la Chiesa che ha creato gli enti morali di cui è caso, e non il Governo il quale ha solamente riconosciuto il naturale diritto, che avevano di esistere e di possedere; così alla Chiesa, e non al Governo compete di regolare e disporre degli enti medesimi. Epperciò, se il Potere civile opera diversamente, usurpa i diritti imperscrittibili della Chiesa, ne brava gli anatemi, e gravasi di una tremenda responsabilità al cospetto di Dio e dell' universo.

Deh! però, o Sire, per l'amore che V. M. deve portare a se stesso ed alla sua Famiglia, non voglia sancire una legge che è ingiusta, iniqua, tirannica, rovinosissima in ogni sua parte. *Ingiusta*, perchè la giustizia col suo assioma: *cuique suum*, vieta al governo di usurpare i beni della Chiesa; *iniqua*, perchè priva Iddio della gloria grande, che gli torna dagli enti morali, che essa distrugge; *tirannica*, perchè non regolata punto dalla ragione, e non tendente al bene comune, esercita un dispotismo abborrito perfino dal Gran Turco; *rovinosa* alla Religione ed alla società, perchè priva la Religione dei mezzi, di cui abbisogna per sostenere e prosperare, e, scossa la Religione, che è la base della società, conviene che se ne risenta tutto l'edifizio sociale. Rovinosa inoltre alla società, in quanto che lo scandalo che dà il Governo colla spogliazione della Chiesa, induce facilmente al comunismo che è il dissolvente della società stessa.

Non fia dunque mai, che V. M. sanzioni una tal legge, che poggia su principii le mille volte già condannati dalla Chiesa, da ogni diritto, e dallo stesso buon senso. Consideri che, sanzionandola, mostrerebbe essere affatto inutile il terzo potere nel regime constituzionale, se non sa mai scostarsi dal voto del Parlamento. Rifletta che, ciò avvenendo, il partito repubblicano guadagnerebbe sempre maggior terreno; perocchè si va dicendo: « Se il potere

sovrano è inutile, è meglio trasferirlo in un capo di repubblica che non costerebbe tanti milioni. » Ricordi da ultimo, o Sire, che siccome il diritto, che ha la Chiesa sopra i suoi enti morali, fu mai sempre rispettato e tutelato dalle patrie leggi sotto lo scettro sabaudo sino a Carlo Alberto, così la M. V., invece di essere annoverato nel catalogo degli augusti suoi Antenati, che meritarono dal S. Pontefice l'elogio — *esser casa Savoia casa di Santi*, — sarebbe invece ascritta fra i persecutori della Chiesa, fra gli eretici e scomunicati che professano i principii, su cui si fonda la legge in discorso.

Io quindi voglio sperare che sarò perdonato, se per avventura mi fossi di troppo avanzato col presente mio scritto; perocchè, mentre con esso io difendo gli interessi della Religione e della patria, peroro ad un tempo la causa del Trono, che pel fatto specialmente di questa legge sarebbe vacillante; peroro la causa di V. M. che colla sanzione di tal legge tirerebbe sopra di sè nuovi fulmini della Chiesa, la esecrazione dei buoni, la maledizione del Cielo.

Per indurre V. M. al rifiuto, di cui è caso, unisco ancora a questa mia un opuscolo che testè io pubblicava contro la legge detta Ferrara. Degnandosi V. M. di leggerne almeno i sommari (1),

(1) Nel primo capo del libro si mostra « *Quanto siano sacri e solenni i diritti che ha la Chiesa di possedere e di amministrare beni temporali, di fondare e governare corpi morali ecclesiastici e religiosi, indipendentemente dal potere civile.*

SOMMARIO. 1. Origine del diritto di proprietà dell'uomo individuo. — 2. Diritto di proprietà nel corpo sociale. — 3. Lo stesso nelle persone addette al culto della divinità. — 4. Esempio di questo diritto fra i pagani. — 5. Esempio dello stesso diritto nella vera religione sotto la legge mosaica. — 6. Lo stesso diritto nella Chiesa cattolica. -- 7. Questo diritto nella Chiesa cattolica è naturale e divino. — 8. I seguaci degli evangelici consigli non perdettero il diritto di possedere in comune. — 9. Lo stesso diritto hanno le corporazioni religiose, che succedettero ai primitivi cristiani nel professare gli evangelici consigli. — 10. Lo stesso diritto hanno tutti i ministri di Dio. — 11. Questi se hanno cura d'anime hanno il diritto di percepire le decime. — 12. Il diritto naturale divino, che ha

rileverà, che quanto io esponeva fin qui, all'appoggio delle inconcusse dottrine trattate dal libro, non è che la pura e pretta verità.

Intanto pregherò il Signore che insieme con questa, voglia farLe conoscere altre verità, dalle quali può dipendere la sua sorte temporanea ed eterna, e queste verità sono:

Che, al dir di S. Agostino, i regni anche i più grandi non sono altro che grandi latrocinii, se sono fondati sulle rovine della giustizia: *Quid sunt regna, remota justitia, nisi magna latrocinia.*

Che dal dito divino sta scritto: Guai a colui, che edifica la sua casa sull'ingiustizia: *Væ qui ædificat domum suam non in justitia* (1)! Perchè voi spogliaste molti delle loro sostanze, altri

la Chiesa di possedere, fu sempre accompagnato dal reale possesso. — 13. Questo diritto e possesso fu rispettato e protetto dagli imperatori pagani e cattolici in ogni tempo. — 14. L'augusta casa di Savoia fino a Carlo Alberto si gloriò mai sempre di proteggere questo diritto e possesso. — 15. Contraddittori antichi e moderni.— 16. I Santi Padri, i Concilii, i Papi ed i Vescovi della Chiesa hanno sempre condannati siffatti contraddittori. — 17. La Chiesa ha pure diritto naturale e divino di fondare e governare corpi morali, religiose corporazioni, indipendentemente dal potere civile.— 18. Obiezioni e risposte.— 19. In caso di conflitto fra i due supremi poteri, quale debba prevalere. — 20. Le leggi civili non deggiono essere contrarie ai sacri canoni. — 21. Un governo cattolico è obbligato ad osservare le leggi disciplinarie della Chiesa. — 22. Applicazione dei suddetti principii alla legge in discorso. — 23. Riepilogo del primo capo.

Nel secondo capo si prova: «*Quanto grave delitto commetta, e di quale tremenda responsabilità si gravi chiunque attenti a' suddetti sacrosanti diritti della Chiesa, ed a quali pene vada soggetto.*

SOMMARIO. 1. La gravezza di tale delitto si deduce dalla violazione della giustizia, e dalla gravezza dell'oltraggio che si fa alla Chiesa sovrana. — 2. Si deduce pure dall'offesa. che si fa al divin fondatore della Chiesa G. C. — 3. Siffatto delitto è un enorme sacrilegio. — 4. Si argomenta ancora la gravezza di tale delitto dal danno che si arreca alla Chiesa. — 5. Si deduce dal danno che si arrecherebbe eziandio alla stessa civil società. — 6. Breve apologia delle Corporazioni claustrali d'ambo i sessi. — 7. Si argomenta la gravezza del suddetto delitto dalle pene sancite dalla Chiesa contro gli usurpatori de' suoi diritti e dei suoi beni temporali. — 8. Si argomenta finalmente dai tremendi castighi con cui Iddio punisce gli usurpatori medesimi. — 9. Conclusione.

(1) Gerem. 22, 13.

popoli sorgeranno a rendervi la pariglia. *Quia tu spoliasti gentes multas, spoliabunt te omnes, qui reliqui fuerint de populis* (2).

Che, secondo il gran dottore S. Tommaso appoggiato alla S. Scrittura, le rapine sono come altrettante macine che, attaccate al collo dei rapitori, da uno in altro infortunio li trascinano nei profondi abissi. *Rapinæ sunt quasi molæ asinariæ, fune collo raptorum suspensæ; in profundum inferni eos submersuræ, juxta illud Proverbiorum* (22, 7). *Rapinæ impiorum detrahant eos, quia noluerunt facere judicium* (3).

Ma non avvenga mai, che abbia a sperimentare queste tremende misure l'augusto mio Sovrano, per la salute del quale io sarei pronto a dare quandocchessia la vita: *Scit enim Deus quia non mentior.*

Di V. S. R. M.

Mondovì, giorno dell'Assunzione di M. SS. 1867.

Umilissimo ob. devotissimo Servo
✠ Fr. Tom. Gio. *Vescovo.*

(2) 2, 8.
(3) De eruditione Principum L. 4, cap. 8.